



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BINETTI, BERNINI, MALAN, DE POLI, VITALI, MALLEGGNI, PAPTAEU, TIRABOSCHI, RIZZOTTI, TOFFANIN, AIMI, GALLONE, MASINI, FERRO, CONZATTI, SACCONE, CARBONE, FANTETTI, MANGIALAVORI, FLORIS, MINUTO, SCIASCIA, Alfredo MESSINA, SERAFINI, STABILE, DAL MAS, CRAXI, SCHIFANI, CANGINI, CALIENDO, TESTOR, BERARDI, MODENA, LONARDO, RONZULLI, DAMIANI e PICETTO FRATIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2019

Misure a favore della famiglia

ONOREVOLI SENATORI. – La Carta costituzionale garantisce le formazioni sociali nel cui ambito la personalità individuale può trovare piena esplicazione.

Tali formazioni sociali costituiscono un importante raccordo tra lo Stato e il singolo cittadino e rappresentano una presenza imprescindibile per un ordinamento autenticamente democratico.

La principale formazione sociale intermedia è senza dubbio la famiglia. I diritti della famiglia, come quelli dell'uomo, sono dunque inviolabili e intangibili e di essi la Costituzione tratta negli articoli 29-31, dal cui esame si possono evincere diversi principi tra i quali il riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ossia come formazione sociale dotata di ampia autonomia di scelta in ordine alla propria organizzazione interna, nei limiti dei principi costituzionali e della conseguente disciplina attuativa, e la libertà di scelta del proprio coniuge, in considerazione del carattere assolutamente volontario dell'atto costitutivo della comunità familiare.

La quasi totalità degli italiani vive in un contesto di convivenza di tipo familiare, la cui situazione ne influenza fortemente le concrete condizioni di vita.

Le politiche sociali per la famiglia, pertanto, dovrebbero avere un duplice obiettivo: ridurre le diseguaglianze tra i cittadini determinate dalle rispettive situazioni familiari e riconoscere la funzione sociale della famiglia attivando misure di promozione e sostegno delle responsabilità familiari.

La famiglia è la base della società civile, soggetto primario di cittadinanza e come tale va presa in considerazione; le politiche per la famiglia, dunque, devono uscire dalla

pura logica assistenzialista e guardare alle famiglie e alle forme associative da esse create, come a vere protagoniste della società, attraverso l'adozione di un corretto e positivo principio di sussidiarietà.

Il riferimento alla famiglia non è dovuto ad una scelta di tipo ideologico, ma semplicemente discende dal dato di fatto che oltre il 90 per cento dei cittadini italiani vive in un contesto di convivenza di tipo familiare. Pertanto, le concrete condizioni di vita della generalità delle persone sono influenzate in modo determinante dalle risorse e dalle opportunità di cui il nucleo familiare complessivamente dispone.

Altro tema collegato risulta essere sicuramente quello della natalità, diventato di notevole attualità in quanto il nostro Paese registra un tasso tra i più bassi di Europa.

Del resto il problema del crollo delle nascite è ormai evidente poiché da diversi anni riceviamo aggiornamenti sconcertanti sull'andamento demografico nel nostro Paese: secondo l'Istat (Istituto nazionale di statistica) sono 458.151 i nati nel 2017, oltre 15.000 in meno rispetto al 2016 e quasi 120.000 in meno rispetto al 2008.

Nonostante i proclami dell'attuale Governo, sono state rimandate – ad un futuro indefinito – iniziative strutturali in grado di offrire un reale sostegno a quei cittadini che, continuando di fatto a contare solo sulle proprie forze, mettono al mondo dei figli, compiendo sul fronte personale un gesto tanto naturale quanto coraggioso e – nella sfera sociale – di grande responsabilità civile. Con pochissimo sostegno da parte delle Istituzioni.

L'alto apprezzamento che la Costituzione riserva alla famiglia, per le ragioni e nei li-

miti appena visti, si esprime nell'articolo 31, in cui si prevede che « la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo ».

È da questi principi ispiratori che scaturisce l'esigenza del presente disegno di legge.

L'attuale legislazione fiscale e le normative tariffarie di molti enti locali in Italia, a tutt'oggi, tendono in molti casi a disincentivare la formazione e lo sviluppo di una famiglia per i maggiori costi non deducibili derivanti dall'eventuale presenza di figli posti a carico dei suoi soli componenti percettori di reddito. Se in questi settori fossero introdotte agevolazioni e reali incentivi fiscali si tornerebbe a ragionare di « famiglia » in un'ottica di investimento sul futuro, generando un nuovo processo virtuoso per la natalità e la crescita economico-sociale del Paese.

Il presente disegno di legge si compone di nove articoli e propone un pacchetto di misure volte sia ad agevolare le giovani coppie che vogliono formare una famiglia, sia a consentire, a chi già ne fa parte, di affrontare il futuro in modo più sereno e fiducioso.

In particolare l'articolo 1 reca misure per il sostegno al reddito familiare intervenendo sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR).

Al comma 1, lettera *a*), numero 1), si prevede l'aumento della quota di detrazione per figli a carico da 950 euro attuali a 1.150, l'aumento da 1.220 a 1.400 euro della quota di detrazione per ciascuno dei figli al di sotto dei tre anni e l'aumento da 400 a 500 euro della quota di detrazione per ogni figlio portatore di *handicap*.

Al comma 1, lettera *a*), numero 2), si stabilisce che a decorrere dal periodo d'impo-

sta in corso dal 1° gennaio 2020, l'importo di 4.000 euro previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato fino a 6.500 euro.

Al comma 1, lettera *b*), si stabilisce che per usufruire del « *bonus* 80 euro » il limite massimo di reddito entro il quale è consentito di usufruirne è aumentato del 10 per cento per ogni figlio a carico.

Al comma 2, infine, viene prevista la possibilità di dedurre l'80 per cento delle spese sanitarie sostenute dal genitore per il proprio figlio fino al compimento del primo anno di vita.

L'articolo 2 reca agevolazioni fiscali per le giovani coppie.

In particolare, al comma 1 viene rifinanziato con 100 milioni di euro il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Al comma 2 del citato articolo viene prorogata la possibilità di detrarre dall'imposta lorda sul reddito il costo sostenuto per l'acquisto dei mobili per le giovani coppie in cui almeno uno dei due componenti non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età.

Al comma 3 vengono raddoppiate le detrazioni per contratti di locazione stipulati nei confronti di giovani coppie di età compresa tra i venti e i trentacinque anni.

Al comma 4 viene previsto che il fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa è rifinanziato per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

L'articolo 3, al comma 1, per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, rifinanzia il fondo ad essa destinato per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Il comma 2 estende le disposizioni del congedo parentale aumentando il congedo obbligatorio da tre a cinque giorni.

Il comma 3, al fine di sostenere la genitorialità, prevede agevolazioni per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* implementando risorse nel limite di spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Il comma 4 stabilisce che è riconosciuto un credito d'imposta del 20 per cento al datore di lavoro per la retribuzione corrisposta al lavoratore per ogni giorno di assenza nel primo anno di vita del nascituro.

Il comma 5 prevede l'aumento dell'indennità per il congedo parentale dall'attuale 30 per cento al 60 per cento della retribuzione fino al sesto anno di vita del figlio.

Il comma 6 prevede che per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i trentasei mesi successivi non è operata al genitore lavoratore dipendente la trattenuta INPS in busta paga. In caso di lavoratore autonomo non è dovuta per i successivi trentasei mesi la quota base INPS.

L'articolo 4 stabilisce che, al fine di favorire la libertà di scelta degli istituti scolastici pubblici e paritari durante la scuola dell'obbligo, è istituito presso il Ministero dell'i-

struzione, dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Tali interventi di finanziamento sono riconosciuti in forma di *voucher* di importo non superiore a 1.000 euro l'anno, agli studenti che rispettino il regolare corso di studi.

L'articolo 5 stabilisce che, la Carta elettronica (cosiddetto *bonus* cultura) di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, può essere utilizzata anche per la sottoscrizione di abbonamenti ai giornali, quotidiani e periodici.

L'articolo 6 reca l'istituzione di un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano.

L'articolo 7 reca una modifica alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo l'IVA agevolata al 5 per cento per i prodotti per l'infanzia.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria.

L'articolo 9 reca l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misure per il sostegno al reddito familiare)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) al comma 1, lettera c), i periodi dal primo al quarto sono sostituiti dai seguenti: « 1.150 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 400 euro per ciascun figlio a partire dal primo »;

2) al comma 2, le parole: « 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 6.500 euro »;

b) all'articolo 13, comma 1-*bis*, numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il reddito complessivo è aumentato del 10 per cento per ogni figlio a carico ».

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sui bambini nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2020 possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari all'80 per cento dell'ammontare complessivo delle spese sanitarie sostenute

fino al compimento del primo anno del nascituro.

Art. 2.

*(Agevolazioni per abitazioni
a favore delle giovani coppie)*

1. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato dall'anno 2020 per 100 milioni di euro.

2. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro ».

3. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* euro 2.000, se il reddito complessivo non supera euro 15.000;

b) euro 1.000, se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000 »;

b) al comma 1-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le detrazioni di cui al comma 1-*bis* spettano per i primi tre anni anche alle giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni ».

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Art. 3.

(Conciliazione tra lavoro e vita familiare)

1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano a regime le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a cinque giorni.

3. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

4. Al fine di cui al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto un credito d'imposta del 20 per cento al datore di lavoro per la retribuzione corrisposta al lavoratore per ogni giorno di assenza nel primo anno di vita del nascituro.

5. All'articolo 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento ».

6. Per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i trentasei mesi successivi non è operata al genitore lavoratore dipendente la trattenuta in busta paga dei contributi previdenziali INPS. In caso di lavoratore autonomo non è dovuta per i successivi trentasei mesi la quota base INPS.

Art. 4.

(*Bonus scuola*)

1. Al fine di favorire la libertà di scelta degli istituti scolastici pubblici e paritari durante la scuola dell'obbligo, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. I finanziamenti a valere sul fondo di cui al comma 1 sono riconosciuti, in forma di *voucher* di importo non superiore a 1.000 euro l'anno, agli studenti che rispettino il regolare corso di studi.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Art. 5.

(*Disposizioni in materia
di utilizzo del bonus cultura*)

1. La Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può essere utilizzata anche per la sottoscrizione di abbonamenti ai giornali, quotidiani e periodici.

Art. 6.

(Servizi per l'infanzia)

1. Al fine di ampliare l'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia e ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per la realizzazione di asili nido e di servizi per la prima infanzia, nonché per la messa in sicurezza delle strutture esistenti nelle quali sono collocati.

Art. 7.

(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti igienici per l'infanzia)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 1-*quinquies*) i prodotti igienici per l'infanzia ».

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le disposizioni del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una

duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal comma 1. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00